



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati

Dott. Paolo Sangiuolo

Dott. Anna Ghedini

Dott. Marianna Cocca

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 58/2024 r.g. P.U. promosso su istanza del debitore
ATHANASIOS BLIAGKOS.

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da
ATHANASIOS BLIAGKOS;

esaminati gli atti ed i documenti;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett.

b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell' Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di
sovraindebitamento *ex* artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;

ritenuto che **ATHANASIOS BLIAGKOS** versi effettivamente in stato di
sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione
del Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di
apertura della liquidazione controllata;



letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);

rilevato che sia nel ricorso che, soprattutto, nella relazione del Gestore della Crisi, viene indicato il compenso del Gestore come distinto da quello del liquidatore, e ne viene indicato l'importo in prededuzione come concordato tra il debitore e l'OCC di appartenenza del Gestore,

che tale previsione contrasta con la norma di cui all'art. 275, co.3, CCII, per cui "terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore", dalla cui lettura la giurisprudenza maggioritaria ha ricavato il principio per cui deve essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, Co. 2, del D.M. n. 202 del 2014, e tale compenso va determinato dal giudice al termine delle operazioni di liquidazioni ed in esito alla approvazione del rendiconto (Tribunale di Milano 29 febbraio 2024, Tribunale di Parma 24 agosto 2023, Tribunale di Ascoli Piceno 24 aprile 2024, Tribunale di Rimini 25 marzo 2024);

che tale orientamento e' da sempre seguito dal codesto Tribunale, come peraltro da direttive impartite ai due OCC territoriali;

che comunque, nel caso in cui il liquidatore dovesse essere soggetto diverso dal Gestore, il compenso di quest'ultimo e' certamente in prededuzione ex art. 6 CCO ma, essendo il compenso unitario, potra' essere liquidato dal giudice solo unitamente alla liquidazione del compenso del liquidatore giudiziale, eventualmente tenendo conto delle pattuizioni con il debitore e certamente tenendo conto degli eventuali acconti ricevuti;



che la mancata conoscenza della legge sul punto consiglia di nominare un liquidatore diverso dal Gestore della Crisi;
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di ATHANASIOS BLIAGKOS, c.f. BLGTNS75P16Z115H, nato in Grecia (EE) il 16/09/1975, residente a Pieve di Cento (BO) in via Galuppi n. 53;

nomina

la dott.ssa **Anna Ghedini** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Pietro Mazzilli con studio in Ferrara;

ordina

a **ATHANASIOS BLIAGKOS** il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi tre; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.



dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.

Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 08/08/2024.

Il Giudice estensore

Anna Ghedini

Il Presidente

Paolo Sangiuolo

